

INFORMATIVA AL PUBBLICO

in merito alle esposizioni oggetto di misure applicate alla luce della crisi Covid-19 al 30 giugno 2021

La Pandemia da COVID-19 è stata dichiarata tale dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) in data 11/03/2020 ma, in Italia, la diffusione del virus ha manifestato i primi effetti sin dalla fine di febbraio 2020, costringendo il Governo ad emanare – a più riprese - misure di contenimento restrittive della mobilità per i cittadini, sospensione delle attività non ritenute essenziali, chiusura delle scuole e sospensione degli eventi pubblici; analoghe decisioni sono state attuate dalla maggior parte dei Paesi in tutto il mondo.

Tra le disposizioni che il Governo italiano ha emanato al fine di contenere gli effetti economici negativi di tali misure restrittive, alcune hanno coinvolto direttamente il sistema Bancario e, in particolare, le seguenti normative:

- Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla L. 24 aprile 2020 in n. 27, denominato "Decreto Cura Italia";
- Decreto-Legge n. 23 del 8 aprile 2020, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 denominato "Decreto Liquidità";
- Decreto-Legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020 denominato "Misure urgenti per il sostegno e rilancio dell'economia";
- Legge n.178 del 30 dicembre 2020 denominata "Legge di bilancio 2021".

Tali provvedimenti riguardano sia i privati che le aziende e sono stati declinati nel tempo come di seguito riepilogato.

PRIVATI - Relativamente alle misure in sostegno ai consumatori, l'Esecutivo ha ampliato, in via temporanea, il perimetro del preesistente Fondo di Solidarietà – c.d. "*Fondo Gasparrini*" – per i mutui destinati all'acquisto della prima casa. Fino al 17/12/2020 e, successivamente, nel periodo intercorrente tra il 30/06/2021 e fino al prossimo 31/12, infatti, la sospensione del pagamento dell'intera rata su mutui ipotecari concessi per l'acquisto della proprietà di un immobile non di lusso da adibire ad abitazione principale sita nel territorio nazionale è richiedibile, per operazioni di importo originario fino a 400.000€, non solo da parte di persone fisiche lavoratori dipendenti in relazione a eventi quali la perdita del lavoro o CIGS, ma anche da lavoratori autonomi e liberi professionisti che abbiano patito una riduzione del fatturato superiore al 33% sempre in conseguenza dell'emergenza sanitaria. La durata massima della sospensione, richiedibile anche in più periodi, è di 18 mesi.

A partire dal 31/12/2021 – data di termine del periodo transitorio - il perimetro di applicabilità tornerà, salvo ulteriori proroghe, alle regole ordinarie e pertanto non potranno più accedere alla sospensione prevista dal Fondo Gasparrini:

- i lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e soggetti di cui all'articolo 2083 del Codice Civile e cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- i mutuatari con un indicatore ISEE superiore ai € 30.000,00 annui;
- i titolari di mutui di importo superiore a € 250.000,00;
- i titolari di mutui che abbiano già fruito di 18 mesi di sospensione o di 2 periodi di sospensione, anche nel caso in cui sia ripreso, da almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate.

Infine l'8 aprile 2022, terminerà la possibilità di sospendere anche i mutui in ammortamento da meno di un anno, come permesso fin dal 29/12/2020 data in cui Consap – gestore del Fondo Gasparrini - ha recepito la Legge 18/12/2020 n. 176 contenente tale casistica.

Le iniziative governative, che avevano lasciato scoperte alcune fattispecie di soggetti e/o operazioni, sono state nel tempo integrate dagli accordi associativi di seguito ricordati.

L'ABI e varie Associazioni di consumatori, sono inoltre intervenute sottoscrivendo un nuovo accordo denominato "Accordo ABI – Privati 2020" che, fino al 30/6/2020 ha dato la possibilità di sospendere fino a 12 mesi il pagamento della sola quota capitale delle rate dei mutui garantiti da immobili e di altri finanziamenti a rimborso rateale (compresi i finanziamenti rientranti nel "credito ai consumatori") perfezionati prima del 31 gennaio 2020, non rientranti nel Gasparrini, ampliando in tal modo la platea delle misure a sostegno di famiglie, lavoratori autonomi e liberi professionisti colpiti dall'evento epidemiologico. La misura è stata poi prorogata al 30/09/2020.

In data 16/12/2020, alla luce del protrarsi delle difficoltà economiche derivanti dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica Covid-19, l'ABI e le Associazioni dei consumatori hanno sottoscritto un ulteriore accordo per la sospensione della quota capitale dei finanziamenti alle persone fisiche che riproponeva il perimetro di applicabilità dell'accordo precedente tenendo però anche conto del mutato contesto normativo, con particolare riferimento alle norme in materia di attività deteriorate e misure di "forbearance" di cui alle linee guida EBA del 2/4/2020. Infatti, la durata massima del periodo di sospensione richiedibile era di 9 mesi, inclusi i periodi di sospensione già usufruiti con precedenti moratorie. Il termine ultimo per la presentazione delle richieste di sospensione era il 31/03/2021.

L'ABI è intervenuta anche in sostegno delle aziende e degli enti pubblici e, tramite la sottoscrizione di Accordi specifici e vari "Addendum" all'iniziativa "Imprese in ripresa 2.0" già esistente cui la Cassa aderisce da tempo, ha completato il ventaglio di interventi disponibili.

Con riferimento alle Micro Imprese e alle PMI, l'ABI e le Associazioni di categoria hanno sottoscritto un *Addendum* finalizzato ad ampliare l'applicazione del pacchetto "*Imprese in Ripresa 2.0*" (sospensione del pagamento della quota capitale di un finanziamento per un periodo max di 12 mesi o allungamento della scadenza di rimborso entro il limite massimo del 100% della durata residua) ai prestiti bancari in essere al 31 gennaio 2020 intestati a imprese che non presentano esposizioni creditizie già deteriorate. Inoltre, nello scorso mese di giugno il perimetro di applicazione dell' "*Addendum COVID19*" è stato allargato alle aziende di maggiori dimensioni. Nell'ambito della proroga – dal 30/06/2020 al 30/09/2020 – del termine entro il quale è stato possibile inoltrare la richiesta di moratoria, è stata altresì prevista la possibilità, per l'impresa, di richiedere la sospensione totale di una rata di pagamento, e non più soltanto della quota capitale. Tale misura si è conclusa al 30/09/2020.

Per quanto attiene agli enti, la Cassa ha aderito all'Accordo ABI del 6 aprile 2020 sottoscritto con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e l'Unione Province d'Italia (UPI) secondo cui gli Enti Locali così come definiti dall'art. 2 del Decreto-Legislativo 18 agosto 2020 n. 267 possono richiedere la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutui, in scadenza nell'anno 2020, per dodici mesi con conseguente estensione del piano di ammortamento. La scadenza del mutuo a seguito della sospensione non può superare i 30 anni. Al momento della presentazione della domanda di sospensione, gli Enti beneficiari non devono essere morosi oppure in dissesto, non devono essere sottoposti a procedure di scioglimento conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso e similare.

Infine, l'ABI, è intervenuta sottoscrivendo con le Organizzazioni Sindacali e Associazioni datoriali/di categoria delle convenzioni per anticipare ai lavoratori aventi diritto i trattamenti di integrazione al reddito previsti dal "Decreto Cura Italia".

PMI – (in tale categoria sono ricompresi anche i lavoratori autonomi e liberi professionisti).

Alle PMI che hanno patito temporanee carenze di liquidità quale conseguenza della pandemia COVID-19, è stata concessa la possibilità di richiedere la sospensione del pagamento delle rate – della sola quota capitale ovvero dell'intera rata – su finanziamenti erogati prima dell'entrata in vigore del D.L. n.18 del 17 marzo 2020 – Decreto Cura Italia, fino allo scorso 30/09/2020.

Successivamente, con l'emanazione della "Legge di bilancio 2021" gli effetti delle moratorie "art. 56, comma 2, Decreto Cura Italia" e delle misure di cui di cui all'art.13 comma 1 Decreto Liquidità, già prorogati al 31/01/2021 ovvero al 31/03/2021 per le aziende appartenenti al settore Turistico, sono stati ulteriormente prorogati al 30/06/2021.

L'ulteriore provvedimento del 25/05/2021 n. 73 denominato D.L. Sostegni Bis ha prorogato al 31/12/2021, per le sole PMI con moratoria Cura Italia già in essere e previa nuova richiesta, il termine delle misure di moratoria previste dall'art.56, comma 2, del Decreto Cura Italia, limitatamente alla quota capitale.

Il Decreto-Legge dell'8 aprile 2020 n. 23, oltre alle misure sospensive ha introdotto anche delle misure temporanee a sostegno della liquidità delle PMI – Quadro Temporaneo di aiuti di Stato, cd. *Temporary Framework* - che hanno subito "danni COVID", attraverso il sistema bancario. L'iniziativa, originariamente valida sino al 31 dicembre 2020, è stata prorogata al 30 giugno 2021 dalla Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 c.d. "Legge di Stabilità 2021".

Visto il perdurare dell'Emergenza Covid, la Commissione Europea, in data 28 gennaio 2021, ha prorogato al 31 dicembre 2021 la precedenza scadenza del Quadro Temporaneo di aiuti di Stato – cd. *Temporary Framework* – già prevista al 30 giugno 2021, riservandosi in un futuro di attivare ulteriori proroghe.

Attualmente possono beneficiare dell'agevolazione:

- le **Piccole e Medie imprese (PMI)** iscritte al Registro delle Imprese;
- i **Professionisti** iscritti agli ordini professionali (o aderenti ad associazioni professionali iscritte all'apposito elenco del MISE), appartenenti a qualsiasi settore (ad eccezione dei settori "sensibili" esclusi dall'UE) e situate sul territorio nazionale. Il Decreto sostegni bis ha modificato la definizione di "Professionisti" con **ampliamento anche ai professionisti non iscritti in albi**, elenchi, ecc.
- L'accesso al fondo di garanzie per le PMI è consentito anche a **consorzi e società consortili** (costituiti tra piccole e medie imprese), ad **incubatori certificati e a PMI innovative**.

La platea dei beneficiari attualmente include anche:

- **small mid cap** (imprese con un numero di **dipendenti fino a 499** che abbiano ricavi **fino a 3,2 milioni**);
- **persone fisiche** esercenti attività di impresa arti o professioni, **broker, agenti e subagenti di assicurazione**, ed enti del **Terzo settore** (limitatamente ai finanziamenti fino a 30 mila euro e di durata massima fino a 15 anni);
- **soggetti segnalati in centrale rischi** per "inadempienze probabili" o con presenza di operazioni classificate come "scadute" o "sconfinananti deteriorate" successivamente alla data del 31 gennaio 2020.

A seguito dell'autorizzazione della Commissione Europea – comunicazione C (2021) 4930 del 29/06/2021 – vengono introdotte alcune modifiche all'operatività del Fondo di Garanzia, nel rispetto dell'art.13 del D.L. n.73/2021 (cd. DL Sostegni Bis) .

Tali modifiche andranno a variare l'operatività del Fondo di Garanzia già prevista dall'art.13 del D.L. Liquidità n. 23 del 8/04/2020.

Queste le misure modificate ai sensi del D.L. Sostegni Bis.

Le modifiche sono operative dal 1 luglio 2021.

- Nuove linee di credito o nuovi finanziamenti assistiti da garanzia diretta all'80% del Fondo Centrale di Garanzia e destinati a sostituire parzialmente o integralmente esposizioni pregresse in essere presso la Cassa;
- limitazione all'80% della garanzia diretta del Fondo Centrale di Garanzia anche per i finanziamenti finalizzati alla concessione di "nuova finanza" per i quali non è consentita la sostituzione parziale o integrale delle esposizioni pregresse accordate dalla Cassa.

Per tali tipologie di operazioni viene pertanto unificata all'80% la massima copertura di garanzia rilasciata dal Fondo Centrale sia per le garanzie rilasciate ai sensi del regime ordinario "De Minimis" che ai sensi del regime straordinario Temporary Framework.

Ulteriori modifiche interesseranno le tipologie di finanziamento già previste ai sensi del regime di aiuti Temporary Framework:

- per le richieste di ammissione alla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia ai sensi della lettera m), comma 1 art.13 del D.L. Liquidità, la copertura del Fondo verrà concessa nella misura massima del 90% dell'operazione finanziaria, mentre la copertura per le richieste di ammissione alla controgaranzia/riassicurazione, è concessa nella misura massima del 100% dell'importo garantito dal soggetto garante – Confidi -, la cui garanzia non potrà superare il 90% dell'operazione finanziaria. Importo massimo concedibile euro 30.000. Durata ricompresa tra 24 mesi e 180 mesi con preammortamento non inferiore a 24 mesi. Importo alternativamente non superiore al 25% del fatturato o del volume d'affari 2019 o il doppio della spesa salariale annua.
- Le richieste di ammissione alla garanzia del Fondo, presentate ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo - cd. Temporary Framework – dovranno avere una durata non superiore a 96 mesi, con copertura massima dell'80% dell'operazione finanziaria, mentre la copertura per le richieste di ammissione alla riassicurazione/controgaranzia resta invariata e verrà concessa nella misura massima del 100% dell'importo garantito dal soggetto garante – Confidi – a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino il 90% dell'operazione finanziaria.
- Per le operazioni già ammesse alla garanzia del Fondo, presentate ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo – cd. Temporary Framework – sarà possibile richiedere l'allungamento della durata della garanzia fino ad un massimo di 96 mesi, ferma restando la percentuale di copertura originaria.
- Per le richieste di ammissione alla garanzia del Fondo, ai sensi della lettera n), comma 1, art. 13 del D.L. Liquidità, la copertura del Fondo, nella misura massima dell'80%, è cumulabile con garanzia concessa da Confidi o da altri fondi di garanzia, a valere su risorse proprie e nella misura massima del 20%, sino alla copertura del 100% del finanziamento, mentre la copertura, per le richieste di ammissione alla controgaranzia / riassicurazione, è concessa in misura pari all'80% delle garanzie rilasciate dal Confidi o da altri fondi di garanzia sino alla copertura del 100% del finanziamento.
- Il plafond massimo garantibile dal Fondo rimane ad euro 5.000.000.

L'importo del prestito non può superare alternativamente il 25% del fatturato 2019, il doppio della spesa salariale annua per il 2019, il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi.

La Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 ha limitato al 28 febbraio 2021 l'accesso al Fondo Centrale di Garanzia per le imprese con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 499 unità.

Dal 26/05/2021 le imprese Mid – cap (numero di dipendenti compreso tra 250 e 499) non hanno più accesso alla garanzia del Fondo Centrale su singole operazioni.

Hanno invece la possibilità di accedere alla garanzia nell'ambito di portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o programmi d'investimento.

Sempre all'interno del regime di aiuti Temporary Framework, la Cassa offre alle imprese del "comparto agricolo" – codice Ateco lettera A - i finanziamenti destinati alla liquidità di cui all'art. 13, comma 1 del Decreto Liquidità, limitatamente alla durata massima di 96 mesi.

Le tabelle seguenti contengono le informazioni, riferite al 30 giugno 2021, riguardanti le esposizioni soggette a misure atte a fronteggiare le conseguenze economiche della crisi COVID 19.

In particolare:

- Template 1 – EBA/GL/2020/07 – Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative;
- Template 2 – ENA/GL/2020/07 – Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative per durata residua delle moratorie;
- Template 3 – EBA/GL/2020/07 – Informazioni su nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica di nuova applicazione introdotti in risposta alla crisi Covid 19.

Gli importi indicati nei Template sono espressi /1000.

		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
		Valore contabile lordo							Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito							Valore contabile lordo
		In bonis				Deteriorate			In bonis				Deteriorate			Afflussi nelle esposizioni deteriorate
		Di cui: esposizioni oggetto di misure di «forbearance»	Di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)		Di cui: esposizioni oggetto di misure di «forbearance»	Di cui: inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da non più di 90 giorni				Di cui: esposizioni oggetto di misure di «forbearance»	Di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)		Di cui: esposizioni oggetto di misure di «forbearance»	Di cui: inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da non più di 90 giorni		
1	Prestiti e anticipazioni soggetti a moratoria	189.539	185.570	30.624	46.748	3.969	1.665	3.930	-3.015	-2.043	-1.093	-1.570	-972	-303	-960	1.062
2	di cui: a famiglie	44.123	42.977	6.926	10.187	1.146	674	1.106	-576	-339	-159	-246	-237	-156	-225	352
3	di cui: garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	22.879	22.427	3.101	4.566	452	225	419	-211	-124	-64	-90	-87	-63	-79	34
4	di cui: a società non finanziarie	145.307	142.483	23.673	36.509	2.823	991	2.823	-2.433	-1.698	-932	-1.321	-734	-147	-734	710
5	di cui: a piccole e medie imprese	112.813	110.784	17.878	28.692	2.029	700	2.029	-2.021	-1.383	-800	-1.100	-638	-128	-638	507
6	di cui: garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale	57.062	56.200	10.292	14.308	862	367	862	-941	-756	-540	-645	-185	-40	-185	271

GLI IMPORTI SONO INDICATI IN /1000

Definizioni
Righe:

Moratoria: moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate in risposta alla crisi Covid-19, conformemente agli orientamenti EBA/GL/2020/02.

Disaggregazione della controparte: gli enti dovrebbero applicare la disaggregazione della controparte quale definita nell'allegato V, parte 1, punto 42, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

L'assegnazione della controparte a un settore dovrebbe basarsi esclusivamente sulla natura della controparte immediata. La classificazione delle esposizioni assunte congiuntamente da più di un debitore dovrebbe essere eseguita sulla base delle caratteristiche del debitore che è stato più rilevante, o determinante, ai fini della decisione dell'ente di concedere l'esposizione. Tra le altre classificazioni, la distribuzione delle esposizioni contratte congiuntamente per settore della controparte, paese di residenza e codice NACF dovrebbe basarsi sulle caratteristiche del debitore più rilevante o determinante.

Piccole e medie imprese: quali definite nell'allegato V, parte 1, punto 5, lettera i), del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

Colonne:

Valore contabile lordo: il valore contabile lordo quale definito nell'allegato V, parte 1, punto 34, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

Esposizione oggetto di misure di «forbearance»: le esposizioni oggetto di misure di «forbearance» quali definite nell'allegato V, parte 2, punti da 240 a 244, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. A seconda che le esposizioni oggetto di misure di «forbearance» soddisfino o meno le condizioni richieste di cui all'allegato V del suddetto regolamento, esse possono essere identificate come deteriorate o in bonis.

Esposizioni deteriorate: quali definite nell'articolo 47 ter, paragrafo 3, del CRR, e nell'allegato V, parte 2, punti da 213 a 239, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

Esposizioni deteriorate oggetto di misure di «forbearance»: cfr. articolo 47 ter del CRR; allegato V, parte 1, punto 34, e parte 2, punti da 240 a 268, delle NTA.

In questa colonna dovrebbero essere segnalate le esposizioni soggette a moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE che sono anche oggetto di altre misure di «forbearance» connesse alla crisi Covid-19.

Esposizioni in stato di default: esposizioni che sono classificate come in stato di default ai sensi dell'articolo 178 del CRR.

Riduzioni di valore accumulate, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito: dovrebbero essere inclusi gli importi determinati a norma dell'allegato V, parte 2, punti da 69 a 71, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

Di cui fase 2: le categorie di riduzione di valore quali definite nell'IFRS 9.5.5. «Fase 2» si riferisce alla riduzione di valore misurata in conformità dell'IFRS 9.5.5.3.

Le colonne «Di cui fase 2» non dovrebbero essere segnalate dagli enti che applicano principi contabili nazionali generalmente accettati sulla base della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari.

La colonna «afflussi nelle esposizioni deteriorate» dovrebbe riflettere i valori lordi delle esposizioni, ossia non dovrebbe tener conto dei valori netti dovuti ai deflussi registrati nel periodo di informativa, e dovrebbe essere compilata su base semestrale a partire dalla fine della precedente data di informativa.

Gli afflussi dovrebbero essere indicati su base semestrale dall'inizio del periodo di informativa fino alla data di riferimento.

Per un'esposizione che viene riclassificata più volte da deteriorata a in bonis durante il periodo di informativa, l'importo degli afflussi dovrebbe essere identificato sulla base di un confronto tra lo stato dell'esposizione all'inizio del periodo di informativa e il suo stato alla data di riferimento.

La riclassificazione di un'esposizione deteriorata da un portafoglio contabile a un altro non dovrebbe essere indicata come afflusso.

	a	b	c	d	e	f	g	h	i						
										Numero di debitori	Valore contabile lordo				
											Di cui: moratorie legislative	Di cui: scadute	Durata residua delle moratorie		
<= 3 mesi	> 3 mesi <= 6 mesi	> 6 mesi <= 9 mesi	> 9 mesi <= 12 mesi	> 1 anno											
1	Prestiti e anticipazioni per i quali è stata offerta una moratoria	2.888	347.357												
2	Prestiti e anticipazioni soggetti a moratoria (concessa)	2.657	320.235	288.538	130.696	183.874	5.579	16	71						
3	di cui: a famiglie		94.590	71.116	50.467	42.086	1.950	16	71						
4	di cui: garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale		61.011	41.431	38.132	20.874	1.919	16	71						
5	di cui: a società non finanziarie		225.422	217.300	80.116	141.678	3.629								
6	di cui: a piccole e medie imprese		183.204	175.082	70.390	109.184	3.629								
7	di cui: garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale		112.033	103.912	54.971	53.433	3.629								

ESCLUSO LE CELLE a1 E a2 GLI IMPORTI SONO INDICATI IN /1000

Definizioni
Righe:

Moratoria: cfr. la definizione nel modello 1, «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative».

Prestiti e anticipazioni: cfr. allegato V, parte 1, punto 32, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Prestiti e anticipazioni per i quali è stata offerta una moratoria: come definiti nel paragrafo 19, lettera a), degli orientamenti EBA/GL/2020/02.

In questa riga, per il numero di debitori (colonna a) o per il valore contabile lordo (colonna b), gli enti dovrebbero indicare il numero di richieste ricevute dai clienti o il corrispondente valore contabile lordo per le moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE, indipendentemente dal fatto che la relativa moratoria sia già stata attuata. Laddove il numero di debitori aventi il diritto di chiedere una moratoria conforme agli orientamenti dell'ABE o il corrispondente valore contabile lordo non sono noti (ad esempio a causa delle specificità della moratoria), il numero dei debitori a cui è stata offerta la moratoria e il numero dei debitori a cui è stata applicata la moratoria possono essere uguali, e, analogamente, il valore contabile lordo della moratoria offerta e il valore contabile lordo a cui è stata applicata la moratoria possono essere uguali.

Prestiti e anticipazioni soggetti a moratoria (concessa): come definiti nel paragrafo 19, lettera b), degli orientamenti EBA/GL/2020/02.

In questa riga, per il numero di debitori (colonna a), gli enti dovrebbero indicare il numero di debitori le cui richieste di moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE sono già state attuate.

Disaggregazione della controparte: cfr. la definizione nel modello 1 «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative».

PMI: cfr. la definizione nel modello 1 «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative».

Colonne:

Valore contabile lordo: cfr. la definizione nel modello 1 «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative». Nel caso del modello 2, il valore contabile lordo include non soltanto le moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE ancora attive, ma anche quelle già scadute, ossia il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE che sono scadute alla data di riferimento (ossia la vita residua delle moratorie è pari a zero).

Durata residua delle moratorie: il tempo che intercorre tra la data di riferimento e la fine dell'applicazione delle moratorie (legislative e non legislative) relative ai pagamenti dei prestiti applicate conformemente agli orientamenti EBA/GL/2020/02.

		a	b	c	d
		Valore contabile lordo		Importo massimo della garanzia che può essere considerato	Valore contabile lordo
		di cui: oggetto di misure di «forbearance»		Garanzie pubbliche ricevute	Afflussi nelle esposizioni deteriorate
1	Nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica	171.912	11.902	147.655	189
2	di cui: a famiglie	29.147			
3	di cui: garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale				
4	di cui: a società non finanziarie	142.740	9.898	121.210	138
5	di cui: a piccole e medie imprese	112.015			
6	di cui: garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale				

GLI IMPORTI SONO INDICATI IN /1000

Definizioni

Righe:

Nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica: cfr. paragrafo 18 dei presenti orientamenti; allegato V, parte 1, punto 32, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Disaggregazione della controparte: cfr. la definizione nel modello 1 «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative».

PMI: cfr. la definizione nel modello 1 «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative».

Colonne:

Valore contabile lordo: cfr. la definizione nel modello 1 «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative».

di cui oggetto di misure di «forbearance»: cfr. articolo 47 *ter* del CRR; allegato V, parte 1, punto 34, e parte 2, punto 244, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Si dovrebbe indicare il valore contabile lordo del nuovo contratto («rifiinanziamento del debito») concesso nell'ambito di un'operazione di rifiinanziamento che si configura come misura di «forbearance».

Garanzie pubbliche ricevute: cfr. paragrafo 18 dei presenti orientamenti; allegato V, parte 2, punti 172 e 174, delle NTA

Gli enti dovrebbero indicare l'importo massimo della garanzia pubblica introdotta dagli Stati membri in risposta alla crisi Covid-19 per i nuovi prestiti e anticipazioni. L'importo della garanzia non dovrebbe superare il valore contabile lordo del relativo prestito. L'esistenza di altre forme di garanzia reale o di garanzia personale non dovrebbe essere presa in considerazione nel calcolare l'importo massimo della garanzia pubblica ricevuta nel contesto della crisi Covid-19 che può essere richiamato.

Afflussi nelle esposizioni deteriorate: gli afflussi dovrebbero essere indicati su base semestrale dall'inizio del periodo di informativa fino alla data di riferimento.

Per un'esposizione che viene riclassificata più volte da deteriorata a in bonis durante il periodo di informativa, l'importo degli afflussi deve essere identificato sulla base di un confronto tra lo stato dell'esposizione all'inizio del periodo di informativa e il suo stato alla data di riferimento. La riclassificazione di un'esposizione deteriorata da un portafoglio contabile a un altro non deve essere indicata come afflusso.